



**COMUNE DI SAN VALENTINO
IN ABRUZZO CITERIORE
PROVINCIA DI PESCARA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 06/04/2023**

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) .

L'anno duemilaventitre, il giorno sei, del mese di Aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	D'ANGELO ANTONIO	SI
PRESIDENTE	DE GREGORIO FRANCESCO	SI
CONSIGLIERE	MONTEPARA KATIA	SI
CONSIGLIERE	RONZONE ASSUNTA	SI
CONSIGLIERE	DI FAZIO PASQUALE	SI
CONSIGLIERE	MASTRODICASA SELENIA	SI
CONSIGLIERE	ZAPPACOSTA LUIGI ROBERTO	--
CONSIGLIERE	COLANGELO ALESSANDRO	SI
CONSIGLIERE	DE LUCA DANIELE	SI
CONSIGLIERE	CACCIATORE SANDRO	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DE GREGORIO FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 749 che "... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*"

- al comma 750, che "... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 751, che "... *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*";

- al comma 752, che "... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 753, che "... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*";

- al comma 754, che "... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*";

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*”;

Richiamato, inoltre, il disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 8 del 30/04/2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU, confermate anche per l'anno 2022 con delibera C.C. n. 8 del 16.05.2022;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2023** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;*

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 116.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA ANNO 2020
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50 per cento (5,00 per mille)
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10 e fabbricati con annotazione catastale di ruralità)	0,0 per cento (ESENTI)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. beni merce)	0,1 per cento (1,00 per mille)
Terreni agricoli	0,00 per cento (ESENTI)
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	0,86 per cento (8,60 per mille)
Altri fabbricati (non adibiti ad abitazione principale)	0,86 per cento (8,60 per mille)
Aree fabbricabili	0,76 per cento (7,60 per mille)

Accertato che il gettito IMU incassato nell'anno 2022 ammonta a €. 217.619,47, al netto delle riduzioni ed esenzioni Covid-19 disposte dallo Stato e della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale ed al netto del gettito derivante dal recupero dell'evasione;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 10.08.2020, esecutiva ai sensi di legge in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/205 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 in data 24/03/2023, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, di confermare anche per il corrente anno 2023 le aliquote già fissate per l'anno 2022;

Considerato, inoltre, che è volontà di questa amministrazione incentivare l'utilizzo delle abitazioni del Centro Storico, ricadenti nella Zona "A" del P.R.G., al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, in particolare da parte dei giovani;

Ritenuto pertanto di dover introdurre le seguenti riduzioni e maggiorazioni di imposta IMU:

- Riduzione dello 0,40% dell'aliquota IMU categoria "Altri fabbricati (non adibiti ad abitazione principale)", ricadenti nella Zona "A" del P.R.G., per coloro che affittano l'immobile a giovani coppie di età inferiore a 35 anni, le quali stabiliscono la propria residenza nell'immobile locato;
- Riduzione dello 0,20% dell'aliquota IMU categoria "Altri fabbricati (non adibiti ad abitazione principale)", ricadenti nella Zona "A" del P.R.G., per coloro che affittano l'immobile ad altri soggetti non rientranti nella tipologia suddetta, le quali stabiliscono la propria residenza nell'immobile locato;
- Aumento dello 0,20% dell'aliquota IMU categoria "Altri fabbricati (non adibiti ad abitazione principale)", ricadenti nella Zona "A" del P.R.G., per coloro che non affittano l'immobile;

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2022, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU netto stimato per l'anno 2023 ammonta a € 220.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Consigliere Colangelo Alessandro osserva che, pur essendo valida l'iniziativa, ci potrebbero essere problemi nel caso di mancanza di pagamento dell'affitto e mancato rilascio dell'immobile.

Con voti Presenti 9, Favorevoli 6, Contrari 0, Astenuti 3 (Consiglieri: Colangelo Alessandro, De Luca Daniele, Sandro Cacciatore)

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **approvare**, per **l'anno di imposta 2023**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA ANNO 2022
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50 per cento (5,00 per mille)
Fabbricati rurali ad uso strumentale (<i>D10 e fabbricati con annotazione catastale di ruralità</i>)	0,0 per cento (ESENTI)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (<i>cd. beni merce</i>)	0,1 per cento (1,00 per mille)
Terreni agricoli	0,00 per cento (ESENTI)
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	0,86 per cento (8,60 per mille)
Altri fabbricati (non adibiti ad abitazione principale)	0,86 per cento (8,60 per mille)
Aree fabbricabili	0,76 per cento (7,60 per mille)
Altri fabbricati (non adibiti ad abitazione principale) ricadenti nel Centro Storico Zona "A" del P.R.G.:	
- Fabbricati affittati a giovani coppie di età inferiore ai 35 anni, che vi stabiliscono la residenza,	0,46 per cento (4,60 per mille)
- Fabbricati affittati ad altri soggetti diversi da quelli suddetti, che vi stabiliscono la residenza,	0,66 per cento (6,60 per mille)
- Fabbricati non affittati	1,06 per cento (10,60 per mille)

2. di confermare, per l'annualità 2023, la detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00, come previsto dal comma n. 749 della Legge 160/2019, per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di confermare le seguenti agevolazioni e riduzioni di aliquota:
- Esenzione per le aree edificabili in ZONA ROSSA P3 – ALTA PERICOLOSITA';
 - Riduzione al 50% del valore delle Aree edificabili in ZONA GIALLE P2 – MEDIA PERICOLOSITA';
 - Aliquota agevolata al 7,60 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, con eventuali riduzioni previste dalla legge di stabilità 2019;
 - Aliquota agevolata al 7,60 per mille per le abitazioni locate a persone residenti nel Comune di San Valentino;
 - Aliquota agevolata al 7,60 per mille per le abitazioni che saranno destinate ad attività ricettive, identificate catastalmente al foglio 22 All. A);

2. Di confermare i valori minimi delle aree edificabili di cui alla deliberazione consiliare n. 9 del 07/04/2005 così come modificate con delibera G.C. n. 91 del 07/11/2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di stimare in € 220.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 57.943,12 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti 9, Favorevoli 6, Contrari 0, Astenuti 3 (Consiglieri: Colangelo Alessandro, De Luca Daniele, Sandro Cacciatore)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 201 del 29/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 29/03/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 201 del 29/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 29/03/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
DE GREGORIO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
ARDUINO ANNA CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 311

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione ARDUINO ANNA CLAUDIA attesta che in data 21/04/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Consiglio N.ro 3 del 06/04/2023 con oggetto:

Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) .

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ARDUINO ANNA CLAUDIA il 21/04/2023.